

**SENTENZA SU RICORSO N. 3/2023-2024 PROPOSTO DALLA A.S.D.
U.S. S. ANTONIO CENTRO NOVA MILANESE (U.S.S.A. NOVA) AVVERSO
IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 318 DEL
26/10/2023 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 87.**

visto il reclamo proposto dalla U.S.S.A. NOVA avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 318 del 26/10/2023 del Giudice Sportivo Regionale N. 87 con cui, tra l'altro, sono state comminate le seguenti sanzioni:

“

U.S.S.A. Nova *squalifica del campo per 4 giornate per aggressione, commessa da più persone, fuori dal campo da gioco [art. 29, 6B RG, art. 17 RG] a fine partita.*

Gabriele Messinese *squalifica tesserato per 4 gare per comportamenti non regolamentari tali da fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori [art.35,3 RG] Prendeva parte a una rissa in tribuna a fine partita.*

U.S.S.A. Nova *Squalifica del campo 1 giornata commutata con ammenda di €. 275,00 per invasione campo da gioco, commessa da individuo isolato [art. 29, 3° RG, art. 17 RG] durante lo svolgimento della gara.*

U.S.S.A. Nova *Squalifica del campo 2 giornate con ammenda di €. 550.00 per invasione del campo di gioco, commessa da più persone [art. 29, 3B RG, art. 17 RG] a fine partita.*

U.S.S.A. Nova *ammenda Euro 1.000,00 perdita del diritto a disputare le gare sul proprio campo [art.17,5 RG] ”.*

La reclamante, con comunicazione del 31 ottobre 2023, ha proposto reclamo e contestualmente ha chiesto di avere la copia del rapporto arbitrale che le è stato trasmesso in data 2 novembre 2023 dalla Federazione Basket.

Successivamente, con comunicazione del 4.11.2023, la reclamante ha integrato i motivi di impugnazione.

La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 14 novembre 2023 ore 12.30.

In tale udienza sono comparsi personalmente il Presidente della Reclamante, sig. Carlo Zoani, unitamente al vicepresidente, sig. Giorgio Brioschi che si sono riportati ai motivi dell'impugnazione, specificando che l'oggetto del reclamo era limitato **solo ed esclusivamente** alle sanzioni irrogate alla Società e non già alla squalifica del proprio tesserato, Gabriele Messinese.

Giova precisare che la reclamante, nella propria impugnazione, non contesta i fatti addebitati, vale a dire l'invasione di campo isolata di un proprio sostenitore durante lo svolgimento della partita, l'invasione di campo da parte di più soggetti a fine partita e, infine, la rissa (rectius aggressione) sugli spalti cui hanno partecipato anche alcuni tesserati delle due squadre contendenti, ma chiede una rideterminazione della pena, in considerazione del fatto che la loro squadra era la società ospitata e, quindi, che la gestione dell'ordine e della sicurezza competeva in via esclusiva alla società ospitante.

Inoltre, la reclamante ha precisato che l'individuo che ha effettuato la solitaria invasione di campo durante la partita non solo non è un proprio tesserato ma addirittura è uno soggetto del tutto loro sconosciuto.

Orbene, non avendo contestato né l'invasione di commessa da un singolo individuo durante la partita, né l'invasione di campo commessa dai propri sostenitori a fine partita, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di primo grado al riguardo non possono che essere confermate.

La circostanza che la reclamante sia la società ospitata e che quindi non competeva alla stessa l'organizzazione dell'incontro e la gestione della sicurezza non vale come scriminante, posto che le società sportive rispondono sempre e comunque dei fatti commessi dai suoi sostenitori a titolo di responsabilità oggettiva, principio fondante che permea tutta la giustizia sportiva.

Per quanto concerne la rissa (rectius l'aggressione) commessa da più persone fuori dal campo di gioco, così come si evince dal provvedimento impugnato, è di tutta evidenza che il Giudice Sportivo ha comminato alle due società contendenti la medesima pena e, così, complessivamente 4 (quattro) giornate.

L'art. 29,6B RG punisce l'aggressione fuori dal campo di gioco da più persone con la squalifica del campo per almeno 3 gare (pena minima edittale).

Relativamente a questa sanzione, deve trovare accoglimento il reclamo proposto, posto che, in questo caso, appare equo e corretto addebitare alla reclamante il minimo edittale della pena e ciò anche allo scopo di differenziare e distinguere comunque la sanzione irrogata alla società ospitata da quella comminata alla società ospitante cui compete la gestione della sicurezza e dell'ordine.

Complessivamente, quindi, la squalifica del campo comminata alla reclamante per aggressione a più persone fuori del campo da gioco deve esser ridotta da 4 (quattro) a 3 (giornate).

Deve esser rigettato anche il reclamo relativo all'ammenda di €. 1.000,00 e alla perdita della reclamante del diritto di disputare le restanti gare della stagione sportiva in corso sul proprio campo.

Infatti, l'art. 17,5 RG prevede che, per le prime tre giornate nel corso dell'anno sportivo, è commutata ogni giornata di squalifica del campo con l'ammenda pari alla tabella C (€. 275,00).

Tale commutazione opera di diritto e non è rimessa a una scelta discrezionale della società. Per provvedimenti superiori a 3 (tre) giornate, la squalifica va scontata in campo neutro ma, ai sensi e per gli effetti del comma 6° dell'art. 17 RG quando la squalifica del campo, nel corso del medesimo anno sportivo, raggiunge le 5 (cinque) gare, **opera automaticamente la perdita del diritto a disputare sul proprio campo le restanti gare ufficiali della stagione sportiva in corso, oltre al pagamento di un'ammenda pari ad almeno 10 volte il massimale della tabella A** (€. 100,00).

Ciò premesso, alla luce di quanto sopra esposto, risulta corretto e immune da qualsivoglia censura il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo che ha comminato l'ammenda in luogo della squalifica del campo fino a 3 (tre) giornate, irrogando, quindi, una sanzione di €. 275,00 per la squalifica del campo per invasione commessa da individuo isolato e un'ulteriore ammenda di €. 550,00, per l'invasione commessa da più persone a fine partita.

Inoltre, considerato che, anche con la riduzione della sanzione irrogata da 4 (quattro) a 3 (tre) giornate per l'aggressione commessa da più persone fuori dal campo, la reclamante supera complessivamente le 5 (cinque) giornate di squalifica del campo nel corso della medesima stagione

sportiva, automaticamente opera la perdita del diritto a disputare le restanti gare sul proprio campo di gioco e l'irrogazione di un'ulteriore l'ammenda di €. 1000,00 (10 volte il massimale della tabella A).

P.Q.M.

A parziale modifica del provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado, riduce la squalifica del campo comminata alla U.S.S.A. Nova da 4 (quattro) a 3 giornate per l'aggressione commessa da più persone a fine gara [art. 29,6b e art. 17] a fine partita; conferma nel resto integralmente tutti gli altri provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo di primo grado. Dispone, altresì, l'incameramento del 90% del contributo a carico della Società Reclamante e ordina la restituzione alla stessa del restante 10%.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.